

LEGGE REGIONALE MOLISE 29 novembre 1974 n. 22

**Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 20 dicembre 1972: Ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti".**

*(B.U.R. n. 38, 21 dicembre 1974)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
Ha apposto il visto  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga  
la seguente legge:

**Art. 1**

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge viene sostituito come segue:

"A ciascun componente della commissione designato dal consiglio regionale spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura di L. 8.000 (ottomila) lorde.

Ai componenti aventi la residenza in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, verrà altresì , corrisposta una indennità sostitutiva del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio calcolata nella misura di L. 60 (sessanta) a chilometro per l'intero percorso di andata e ritorno".

**Art. 2**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.